

CCX SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1972**Presidenza del presidente CONTU****I N D I C E**

Disegno di legge: «Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato». (137) (Discussione e approvazione):

GUAITA, relatore 5378

GIAGU DE MARTINI, Assessore ai lavori pubblici e trasporti 5379

(Votazione segreta) 5384

(Risultato della votazione) 5384

Sulle comunicazioni del Presidente della Giunta:

PRESIDENTE 5377

ZUCCA 5378

Sull'ordine del giorno:

NUVOLI 5384

PRESIDENTE 5385

SODDU 5385

ZUCCA 5385

SPANIO, Presidente della Giunta 5386

La seduta è aperta alle ore 18 e 20.

FRANCESCONI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione sulle comunicazioni del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno Zucca. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Il Consiglio Regionale della Sardegna, udita la comunicazione del Presidente della Giunta circa la decisione collegialmente assunta di non rassegnare le dimissioni dopo il voto del Consiglio che ne contestava "l'assoluta inefficienza", giudica tale decisione perfettamente coerente con la personalità politica del Presidente della Giunta e con la sensibilità politica di tutti i suoi componenti».

PRESIDENTE. Questa Presidenza, pur avendo qualche perplessità sulla proponibilità dell'ordine del giorno, non ritiene di ravvisarvi gli estremi previsti dall'articolo 126 del Regolamento e pertanto non può non accettarlo. La Presidenza, tuttavia, non può esimersi dal rilevare l'opportunità, per la vita dell'assemblea stessa, che siano evitati, per quanto è possibile, nei documenti ufficiali, apprezzamenti che possono essere interpretati come valutazioni di carattere personale, anche se politiche. Ritengo doveroso sottolineare l'esigenza di un corretto *fair play* nei rapporti tra i componenti dei diversi Gruppi politici. Detto questo, non rimane che sottoporre l'ordine del giorno al giudizio dell'assemblea stessa.

Ha facoltà di parlare, per illustrare l'ordine del giorno, l'onorevole Zucca.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intanto la ringrazio per l'obiettività dimostrata in questa occasione sulla interpretazione del Regolamento. E accetto, di conseguenza, anche le osservazioni con cui ella ha voluto accompagnare questa sua interpretazione. Lo scopo dell'ordine del giorno era quello di saggiare la reazione della Giunta regionale, essendo evidente che essa nel suo complesso e i singoli Assessori erano coscienti di aver dimostrato sensibilità politica non rassegnando le dimissioni. Avrebbero in realtà dovuto votare a favore dell'ordine del giorno in quanto l'atto compiuto avrebbe dimostrato coerenza con la loro sensibilità politica. Poiché ella ci ha informato, invece, che la reazione è stata diversa, io ho raggiunto lo scopo di dimostrare all'assemblea, e fuori di questa assemblea, che la Giunta regionale ha preso una decisione politica in contrasto con la coscienza politica di ciascuno dei componenti della Giunta regionale medesima. Questo era lo scopo che l'ordine del giorno si proponeva, per cui io non ho nessuna esitazione nel chiedere che venga messo agli atti del Consiglio (ormai se n'è data lettura e quindi è già agli atti) e di pregare l'onorevole Presidente di non metterlo in votazione. Intendendo dire che ritiro l'ordine del giorno avendo raggiunto lo scopo che mi proponevo. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, è nella sua autonomia di consigliere regionale ritirare l'ordine del giorno. Pertanto se l'ordine del giorno viene ritirato esso non verrà posto né in discussione né in votazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato». (137)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere

pubbliche ammesse al contributo dello Stato».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno è iscritto a parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guaita, relatore.

GUAITA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, ritengo di dovermi rifare alla relazione sul lavoro che la Commissione lavori pubblici e sanità ha svolto intorno a questo progetto di legge, e quindi di essere estremamente breve per tante ragioni, compresa la valutazione del momento assolutamente particolare nel quale noi ci troviamo. Ritengo di dovermi rifare, a maggior ragione, alla relazione per il fatto che la Commissione competente ha approvato all'unanimità il testo del proponente.

Mi pare, però, molto brevemente, di dover sottolineare, signor Presidente, colleghi consiglieri, che questo progetto di legge, presentato circa un anno fa, all'inizio aveva lo obiettivo della assunzione, da parte dell'Amministrazione regionale, degli oneri che gli enti locali, gli enti ospedalieri, gli enti gestori di acquedotti e fognature assumevano con lo Stato per opere pubbliche di interesse locale. Ma un intervento regionale finalizzato a questa ampia gamma di opere avrebbe comportato oneri per l'Amministrazione regionale ingentissimi, dell'ordine, stimati, al 1971, sui limiti di operatività di questa legge di undici anni, di un paio di miliardi per il primo anno, e di oltre un miliardo per i dieci anni successivi. Pertanto la legge si limita ad interventi selettivi nel senso, appunto, di infrastrutture riguardanti gli acquedotti, le fognature e le opere di competenza degli enti ospedalieri. La operatività della legge è rimasta fissata in undici anni e il carico per l'Amministrazione regionale per un certo tipo di opere, come indicato in legge, è di 300 milioni per il primo anno e di 100 milioni per ciascuno dei dieci anni successivi, e per il secondo tipo di opere di 700 milioni per il primo anno e di 600 milioni per ciascuno degli anni successivi. L'intervento integrativo è previsto per queste opere che sono quelle proprie della legge

383 per le opere ospedaliere e 1090 del 1968 per il piano generale degli acquedotti.

Ritengo, onorevoli colleghi, che la situazione, la grave situazione debitoria in cui si trovano gli enti locali e gli enti autonomi a cui stanno a cuore queste opere, richiede, da parte dell'Amministrazione regionale, uno sforzo, un intervento finanziario atto a garantire una soddisfazione per l'ente locale nella costruzione di queste importanti opere di carattere igienico e comunque largamente civili. Credo che possa essere utile, e ho finito, ricordare che con questo intervento si potranno soddisfare per il primo anno necessità documentate che scaturiscono da un insieme di opere ammontanti a 15 miliardi, mentre per i successivi dieci anni, 1972 - 1981, potranno essere assistite opere per un volume annuale complessivo di 5 miliardi. Quindi è una legge che in effetti riesce a muovere, per queste opere selezionate, circa 65 miliardi. Io ritengo che il Consiglio faccia cosa ben fatta a confermare il giudizio positivo, unanime, espresso dalla Commissione competente. Grazie.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e ai trasporti.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. La bontà del provvedimento oggi in discussione mi sembra dipenda dal fatto che esso ha trovato consenzienti gli schieramenti del Consiglio. Mi pare opportuno sottolineare a mia volta alcuni dati di carattere generale che sono di premessa al provvedimento e cioè che nell'attuale stasi edilizia ogni tentativo di incrementare gli interventi deve essere impostato soprattutto quando questi interventi agiscono da moltiplicatori, ponendo in moto altri meccanismi che per cause differenti non si sarebbero mossi. Nel caso presente l'intervento regionale fa sì che 15 miliardi si tramutino in opere e, quindi, in lavoro con una certa immediatezza e successivamente per ogni anno avvenire altri 5 miliardi potranno essere spesi, contribuendo non poco al

realizzarsi di opere che per lo stato attuale degli enti locali solo eccezionalmente si sarebbero portate a compimento, comprimendo le già difficili possibilità di lavoro in tutte le zone della Sardegna.

A questa constatazione si aggiunge l'effetto indiretto di dare un sollievo alle finanze locali e quindi di alleggerire i bilanci di gravami che troppo spesso paralizzano l'attività comunale, ponendo le amministrazioni in grado nello stesso tempo di realizzare opere infrastrutturali necessarie al progresso civile delle popolazioni. E' ben vero che l'intervento regionale si esplica in determinate direzioni trascurando altre che avrebbero meritato considerazione. Ma è da sottolineare che queste direzioni sono certamente tra quelle essenziali, quali gli acquedotti e fognature e quelle del settore ospedaliero che coinvolgono, a loro volta, i problemi dell'inquinamento e della sanità pubblica. Non c'è dubbio che la scelta attuale in questi due settori è stata pertanto oculata e giusta, sia per la rilevanza che ha nella realtà infrastrutturale sarda, ma anche sotto il profilo funzionale, perché legata a due precise disposizioni di legge, l'articolo 1 della legge 583 per le opere ospedaliere e l'articolo 20 del decreto 1090 per le opere del piano generale acquedotti. Debbo ancora sottolineare che l'intervento integrativo della Regione attraverso la legge odierna vien in soccorso, così possiamo dire, anche ad enti e organismi quali sono note le difficoltà operative e per i quali altre volte è stata sottolineata la necessità di stanziamenti per renderli più aderenti alle finalità per le quali sono stati creati.

Sotto il profilo tecnico la legge ci sembra fornita delle necessarie capacità di operare con una certa rapidità, per il suo automatismo nell'intervento, affidandone praticamente l'attuazione agli stessi organismi che provvedono all'intervento principale. Sono certamente da prevedersi perplessità circa la durata dell'impegno regionale e conseguentemente su un appesantimento del bilancio negli anni. Non c'è chi non veda che praticamente siamo di fronte ad un provvedimento simile a molti altri approvati dalla Regione

e d'altronde l'operatività dell'intervento difficilmente poteva prevedere una diversa impostazione rispetto a quella data.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 1

La Regione è autorizzata ad assumere gli oneri gravanti sui comuni, sulle province, sugli enti ospedalieri, sui loro consorzi, sulle università e sugli istituti universitari, per la realizzazione di opere ospedaliere, ammesse a contributo statale a termini della vigente legislazione.

Analoga assunzione di oneri è autorizzata a favore dei comuni e loro consorzi nonché degli enti autorizzati alla gestione di acquedotti e di fognature, per l'esecuzione di lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti e di fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 13, 14 e 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 2

In diretta relazione con le modalità di concessione del contributo statale, gli oneri di cui al precedente articolo sono assunti come segue: a) mediante la concessione di contribu-

ti regionali costanti per 35 anni, integrativi dei contributi statali; b) mediante la concessione di contributi regionali in conto capitale, in misura non superiore al 30% della spesa ammessa al contributo statale.

Il cumulo dei contributi in conto capitale, o attualizzati al tasso effettivamente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri eventuali enti non potrà in nessun caso eccedere l'importo dell'opera ammessa a contributo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Giagu De Martini costituente l'articolo 2 bis. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«Aggiungere dopo l'articolo 2 il seguente nuovo articolo 2 bis: "Qualora gli stanziamenti regionali di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della presente legge si rivelassero eccedenti rispetto alle necessità di intervento in conto capitale per l'integrazione dei contributi statali relativi all'attuazione del piano generale degli acquedotti in aumento agli stanziamenti regionali per le contribuzioni pluriennali di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e trasporti di concerto con l'Assessore alla rinascita, bilancio e urbanistica, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, il trasferimento delle quote di stanziamento di cui al comma precedente. Sulle somme così trasferite gli impegni sono assunti, a carico dell'esercizio di competenza, per tutto il trentacinquennio di contribuzione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a pagare tali contribuzioni, ragguagliato al valore attuale, in unica soluzione. Ove gli stanziamenti regionali di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 risultassero a loro volta eccedenti rispetto alle esigenze di integrazione dei contributi trentacinquennali concessi dallo Stato per l'attuazione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, dette eccedenze potranno

essere utilizzate per l'assunzione degli oneri residui cui i Comuni debbono far fronte per la realizzazione, con contributo dello Stato, di altre categorie di opere pubbliche di loro interesse. In quest'ultimo caso, l'intervento regionale è limitato ai Comuni con popolazione inferiore rispettivamente a 10.000 abitanti se delle Province di Cagliari e Sassari e a 7.000 abitanti se della Provincia di Nuoro, con priorità per le opere igieniche».

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta per consentire che il testo dell'emendamento venga distribuito.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 40, viene ripresa alle ore 18 e 50).

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. Gli articoli 2 e 7 del disegno di legge in esame comportano che il contributo integrativo regionale a favore degli Enti interessati, per la realizzazione di opere ospedaliere, acquedottistiche e fognarie, sia corrisposto in stretta e diretta correlazione con la concessione del contributo principale dello Stato che, come è noto, si distingue in due tipi: contributi costanti per 35 anni; contributi in conto capitale.

I limiti d'impegno stabiliti nel citato articolo 7, risultano di fatto commisurati all'ammontare dei finanziamenti statali riservati alla Sardegna nel periodo 1967-1970, per i tipi d'intervento e per le categorie di opere suindicate. E' stato però constatato che nei piani elaborati dal Ministero dei lavori pubblici per i successivi esercizi 1971-1972 la misura dello stanziamento statale ha subito sensibili variazioni, sia nella quantità complessiva, sia nella proporzione fra le spese in conto capitale e quelle per annualità.

Poiché il combinato disposto degli articoli 2 e 7 del suddetto disegno di legge fissa determinati stanziamenti annuali per ciascu-

na delle due distinte categorie di intervento previste, ne deriva che la rilevata «incostanza» dei finanziamenti statali provoca eccessi o difetti di stanziamento regionale, con formazione di inutilizzazioni per un verso e di accumulo di domande e bisogni insoddisfatti per un altro.

Mediante il presente emendamento si apportano le modifiche necessarie a precostituire concrete possibilità giuridiche di adattare la misura del contributo integrativo regionale a quella del contributo principale statale. Infatti le eventuali accedenze degli stanziamenti «in capitale» potranno essere trasferite in aumento del conto delle «annualità trentacinquennali». Ove, infine, lo stanziamento di queste ultime risultasse eccedente, le somme inutilizzate potranno essere destinate per concedere contributi integrativi a favore di comuni minori, al fine di realizzare altre opere pubbliche assistite da contributi statali con priorità per quelle igieniche.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 3

Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

La somministrazione del contributo si esegue:

- a diretto favore dell'istituto mutuante nel caso previsto dalla lettera a) del precedente articolo;
- a favore dell'ente concessionario nel ca-

so di cui alla lettera b) dello stesso articolo 2, sulla base di stati di avanzamento dei lavori, visti dai competenti uffici e con le stesse ritenute di garanzia previste per l'erogazione del contributo principale. Al pagamento della rata di saldo si provvederà dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori, in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.

L'Assessore ai lavori pubblici può delegare al Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna le funzioni istruttorie relative alla concessione ed erogazione dei contributi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 4

Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti, il contributo regionale, tenuto conto della elevazione del contributo statale eventualmente previsto per tale ipotesi, può coprire l'onere fino alla misura del saggio di interesse che sarà indicato annualmente con decreto congiunto dell'Assessore ai lavori pubblici e dell'Assessore alle finanze.

L'integrazione del contributo previsto dal precedente comma verrà disposto con decreto suppletivo.

Nel caso di gare in aumento potrà essere suppletivo, sulla somma eccedente, una integrazione del contributo regionale nella stessa misura percentuale del decreto principale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 5

Le domande per il conseguimento dei benefici di cui alla presente legge sono presentate all'Assessorato ai lavori pubblici che sulla scorta degli indirizzi della programmazione economica formula un piano annuale operativo dei singoli interventi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 6

Per l'assunzione degli impegni di spesa relativi alla attuazione della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

FRANCESCONI, Segretario:

Art. 7

Per l'attuazione degli interventi previsti dal punto a), articolo 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:

— per l'esercizio finanziario 1972, Lire 300 milioni;

— per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982, Lire 100.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, per la prima annualità dell'assegnazione relativa all'anno stesso è istituito il capitolo 26531 - «Contributi ai comuni, alle province, agli enti ospedalieri, ai loro consorzi, alle università e istituti universitari negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla realizzazione di opere ospedaliere; contributi ai comuni, ai loro consorzi, agli enti gestori di acquedotti e fognature negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui, destinati alla costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti e delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, n. 1090, L. 300.000.000».

A favore del capitolo 26531 è stornata dal capitolo 27901 la somma di L. 300.000.000.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni successivi saranno iscritte, in dipendenza delle assegnazioni stabilite nel primo comma, le seguenti somme:

— nell'esercizio 1973, lire 400.000.000; nello esercizio 1974, L. 500.000.000; nell'esercizio 1975, L. 600.000.000; nell'esercizio 1976, Lire 700.000.000; nell'esercizio 1977, L. 800.000.000; nell'esercizio 1978, L. 900.000.000; nell'esercizio 1979, L. 1.000.000.000; nell'esercizio 1980, L. 1.100.000.000; nell'esercizio 1981, L. 1 miliardo e 200.000.000; dall'esercizio 1982 all'esercizio 2006, L. 1.300.000.000; nell'esercizio 2007, L. 1.000.000.000; nell'esercizio 2008, Lire 900.000.000; nell'esercizio 2009, L. 800.000.000; nell'esercizio 2010, L. 700.000.000; nell'esercizio 2011, L. 600.000.000; nell'esercizio 2012, L. 500.000.000; nell'esercizio 2013, L. 400 milioni; nell'esercizio 2014, L. 300.000.000; nell'esercizio 2015, L. 200.000.000; nell'esercizio 2016, L. 100.000.000.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal punto b), articolo 2 della presente legge sono stabilite le seguenti assegnazioni:

— per l'esercizio finanziario 1972, Lire 700 milioni;

— per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982 L. 600.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972, per la prima annualità dell'assegnazione relativa all'anno stesso, è istituito il capitolo 26532 - «Contributi ai comuni e agli enti gestori di fognature o acquedotti che siano interessati ai lavori di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti o di fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale di cui agli articoli 14 e 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, numero 1090, lire 600.000.000».

A favore del capitolo 26532 è stornata dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione la somma di L. 700.000.000.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, rispetto alle assegnazioni dell'esercizio 1972 per gli anni finanziari successivi a quello in corso, si farà fronte con una quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione e sui consumi dei tabacchi, derivante dal loro naturale incremento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Giagu De Martini. Se ne dia lettura.

FRANCESCONI, Segretario:

«All'articolo 7 aggiungere il seguente secondo comma: "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, per la prima annualità dell'assegnazione relativa all'anno stesso è istituito il capitolo 26531 - 'Contributi ai Comuni, alle Province, agli Enti ospedalieri, ai loro Consorzi, alle Università e Istituti universitari negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla realizzazione di opere ospedaliere; contributi ai Comuni, ai loro consorzi, agli enti gestori di acquedotti e fognature negli oneri dipendenti dalla contrazione di mutui destinati alla costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti e delle fognature per lo smaltimento delle acque reflue, ammessi al contributo statale

VI LEGISLATURA

CCX SEDUTA

15 GIUGNO 1972

di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. 11 marzo 1968, numero 1090; eventuali contributi agli enti locali negli oneri derivanti dalla contrazione dei mutui destinati alla realizzazione di altre categorie e spese, di cui all'articolo 2 bis della presente legge: L. 300.000.000' »».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici e trasporti per illustrare questo emendamento.

GIAGU DE MARTINI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici e trasporti. E' una conseguenza del primo emendamento testé approvato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Assunzione degli oneri degli enti locali, degli enti ospedalieri, delle università, degli enti gestori di acquedotti e fognature per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse al contributo dello Stato».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	49
votanti	48
maggioranza	25
favorevoli	42
contrari	6
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Arru - Asara - Baghino - Biggio - Cabras - Campus - Carrus - Concas - Defraia - Del Rio - Floris - Francesconi - Ghinami - Giagu De Martini - Gianoglio - Granese - Guaita - Isola - Lai - Lippi - Macis Elodia - Masia - Medde - Melis G. Battista (P.C.I.) - Melis G. Battista (P.S.d'A.) - Melis Mario - Melis Pietrino - Melis Tullio - Milia - Mistrone - Murgia - Nuvoli - Orrù - Pedroni - Peralda - Pisano - Puddu - Puggioni - Raggio - Rojch - Sassu - Schintu - Serra - Soddu - Spano - Tufani - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha domandato di parlare l'onorevole Nuvoli. Ne ha facoltà.

NUVOLI (D.C.). Tempo fa, signor Presidente, mi è stata fatta una promessa. Mi è stato detto: quando si discuteranno le mozioni la precedenza sarà data alla discussione della mozione sulla riforma dell'assistenza sanitaria. Invece questo non è accaduto. Ieri si è discussa la mozione del collega onorevole Carrus. Mi sia consentito ora di portare all'attenzione dell'assemblea questo scritto (è brevissimo, signor Presidente), che è del dottor Pietro Prati: «Di ritorno da un magnifico viaggio in Sardegna voglio segnalare quest'ultimo brutto ricordo. In seguito ad una caduta accidentale ho dovuto accompagnare una mia zia al Centro Traumatologico di Cagliari. Non mi aspettavo certo di trovare una clinica simile a quella di Stoccolma, ma non pensavo neppure che l'ospedale fosse alloggiato in un vecchio casermone di tempi di guerra con gli ammalati ammucchiati in corridoio. Per praticare poi una radiografia all'arto traumatizzato, ci siamo dovuti recare in un reparto di tubercolotici dove non c'era sala d'attesa, ma per alcune ore siamo rimasti in un corridoio in una promiscuità di feriti che si lamentavano avvolti in coperte, alcuni bambini piangevano mentre altri malati non esitavano a sputare

microbi in tutte le direzioni. Quel che mi meraviglia [questo è importante, signor Presidente] è appunto che Cagliari abbia saputo realizzare diverse cose belle e sia rimasta indietro all'Uganda e alla Tanzania nel settore della salute che tutti continuano a definire il bene supremo».

Questo, signor Presidente, è uno dei tanti aspetti della riforma sanitaria. Ora io cortesemente le chiedo se non sia possibile portare in discussione la mozione la settimana prossima.

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoli, io accoglierei anche con favore la sua proposta, rendendomi conto che in effetti ella da parecchio ne chiede la discussione. Tuttavia, come ella sa, i lavori del Consiglio vengono regolati attraverso la conferenza dei rappresentanti dei Gruppi politici, e nell'ultima conferenza si è ritenuto di dare la precedenza ad altri argomenti. Per la settimana ventura, il programma concordato dalla conferenza dei presidenti dei Gruppi, purtroppo, non riguarda la mozione in questione. Tuttavia credo che potremo prendere impegno di discuterla quanto prima. Ora sentiamo anche la Giunta. Lei sa che per poter fissare la discussione di una mozione è necessaria la disponibilità della Giunta.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soddu. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.). Volevo chiedere alla cortesia del signor Presidente e dei colleghi, se è possibile anticipare a stasera la riunione dei Capigruppo, parlo a nome anche del Gruppo democristiano, per vedere di concordare un calendario che consenta di anticipare a domani mattina alcuni argomenti che invece sono stati previsti per la prossima settimana (mi riferisco in particolare ad una legge a cui molti Gruppi tengono tanto). Probabilmente domani riusciamo a concludere gli argomenti che ci siamo proposti di concludere tra questa settimana e l'altra. Poiché stiamo concludendo abbastanza presto stasera, se fossimo d'accordo potremmo interrompere per una mezz'ora circa, per fare

una breve riunione dei Capigruppo; se si riesce a concordare un *iter* per domani noi potremmo persino continuare stasera con la discussione generale del progetto di legge e domani concludere. Avremo così tutti la settimana ventura libera, per concludere in Commissione determinati argomenti. Ecco, volevo pregare la cortesia del Presidente e dei colleghi, di vedere se è possibile esaminare rapidamente questo problema, anche se in modo improprio, probabilmente, per vedere di realizzare un accordo. Se l'accordo non è possibile, vuol dire che andrà avanti il calendario che è stato concordato prima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io normalmente vado d'accordo con il collega Soddu, ma questa volta non posso concordare con lui. La legge sulla stampa o altre leggi che si vogliono discutere, non sono leggi da discutere in una mattinata, evidentemente, perchè ci sono dei colleghi favorevoli, ci saranno anche dei colleghi contrari. E' una legge che impegnerà il Consiglio in una discussione piuttosto animata; aggiungo che ci sono già riunioni convocate di Commissioni, di Consiglio di Presidenza e altri adempimenti che il Presidente del Consiglio sa molto meglio di me. Pertanto io pregherei il collega Soddu di ritirare la proposta e di andare coi lavori del Consiglio a martedì; vuol dire che faremo un'altra settimana di lavoro del Consiglio augurandoci tutti quanti, nell'interesse collettivo, che le riunioni siano più animate di quella che si è svolta stasera. Grazie.

PRESIDENTE. Se c'è una richiesta ufficiale dei Capigruppo di tenere una conferenza, è chiaro che la Presidenza non può non tenerne conto. Tuttavia la Presidenza ricorda che un calendario è stato concordato, sicché questo calendario va rispettato finché non si addiuvine ad un diverso accordo dei presidenti dei Gruppi. Insiste l'onorevole Soddu sulla sua proposta?

VI LEGISLATURA

CCX SEDUTA

15 GIUGNO 1972

SODDU (D.C.). La proposta tendeva soltanto a verificare la eventuale e generale volontà di anticipare a domani la discussione degli argomenti in calendario per la prossima settimana.

PRESIDENTE. Ritengo, dunque, sia opportuno rispettare gli accordi già presi.

Onorevole Presidente della Giunta, vuole, per cortesia, dare una risposta per quanto riguarda la richiesta di discussione della mozione dell'onorevole Nuvoli?

SPANO (D.C.), *Presidente della Giunta*. Per quanto riguarda la mozione sull'assistenza sanitaria la Giunta è disposta a discuterla appena possibile, perché già l'interessato era stato avvertito di questo.

NUVOLI (D.C.). La mozione era all'ordine del giorno prima delle ferie estive dell'anno

scorso. Altre richieste simili alla mia sono state accolte.

PRESIDENTE. Onorevole Nuvoli, mi rendo conto che la sua richiesta trova un certo fondamento, data la sua stessa vetustà. Io credo che potremo senz'altro trovare in questa tornata l'occasione per esaminare anche la sua mozione.

I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 20 alle ore 18 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 15.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Michelangelo Pira

Stabilimento Tipografico Editoriale G. Fossataro - Cagliari
Anno 1974